

R.C.P. n. 2/2020



IL TRIBUNALE DI MACERATA  
UFFICIO FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| - dott. Luigi Reale      | Presidente   |
| - dott. Enrico Pannaggi  | Giudice      |
| - dott. Jonata Tellarini | Giudice rel. |

ha emesso il seguente

DECRETO

sulla proposta di concordato preventivo, corredata dal piano e dalla documentazione di cui agli artt. 161, co. 2 e 3, l.f., depositata in data 14/01/2020 dalla Cimini Group Srl, con sede legale in Porto Potenza, loc. Porto, Via G. Puccini n. 52 (P.I. 01830560437), in persona del legale rappresentante *pro tempore* Cimini Michela, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Feliziani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Ungaretti 48, giusta procura depositata unitamente al ricorso ex art. 161, co. 6, l.f.;

- ricorrente

udita la relazione del giudice delegato, designato con decreto collegiale del 16/01/2020;

premesse :

- che in data 14/01/2020 la società ricorrente ha proposto domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, corredata dalla proposta, dal piano e dalla documentazione di cui agli artt. 161, co. 2 e 3, l.f.;
- che la suddetta domanda, è stata comunicata al P.M. in sede e pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 161, co. 5, l.f.;
- che con decreto del 16/01/2020 il Tribunale ha disposto la convocazione della società debitrice per l'udienza del 26/02/2020 in camera di consiglio per essere sentita in merito alla proposta di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- che all'esito dell'udienza del 26/02/2020, il Tribunale si è riservato di decidere in ordine all'ammissibilità della proposta di concordato;
- che con decreto del 18/03/2020, comunicato in data 26/03/2020, il Tribunale di Macerata ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo proposto dalla società Cimini Group Srl, nominando commissario giudiziale il dott. Alessandro Benigni, con fissazione dell'adunanza dei creditori alla data del 08/09/2020, successivamente rinviata al 03/11/2020 per le ragioni di cui al provvedimento del 03/06/2020 e, a seguito di modifica alla proposta di concordato, al 16/02/2021 (provvedimento del 28/10/2020);
- che l'adunanza dei creditori del 16/02/2021, veniva rinviata alla data dell'11/05/2021, su istanza del Commissario Giudiziale, "al fine di dare notizia ai creditori delle circostanze sopravvenute come rappresentate ed al fine di procedere all'apertura delle operazioni di voto", con assegnazione al Commissario Giudiziale di termine per procedere ad una integrazione della relazione;

- che, all'esito dell'adunanza dei creditori, con provvedimento del 09/06/2021, il Tribunale ha rigettato l'istanza di proroga del termine di cui all'art. 178, ultimo comma, L.F. per la comunicazione delle dichiarazioni di voto da parte dei creditori, per le ragioni indicate nel provvedimento predetto;
- che, decorso il termine previsto dall'art. 178, co. 4, l.f. per l'esaurimento delle operazioni di voto, vista la relazione in merito all'esito delle votazioni depositata dal Commissario Giudiziale in data 07/07/2021, il G.D. ha invitato il Commissario Giudiziale ad integrare la relazione predetta alla luce della previsione di cui all'art. 180 L.F. come modificato dalla legge 159/2020, di conversione del D.L. 125/2020, pubblicata in G.U. n. 300 del 3 dicembre 2020;
- che con relazione integrativa del 26/07/2021 il Commissario Giudiziale ha attestato il mancato raggiungimento delle maggioranze previste dall'art. 177, co. 1, l.f.;
- che, in particolare, la proposta prevedeva la suddivisione in 3 classi (relazione del Commissario giudiziale del 07/07/2021):
  - classe 1: creditori privilegiati ipotecari, con previsione di pagamento integrale entro due anni "medi" dall'omologa (chiamati al voto in ragione delle tempistiche di pagamento):
  - classe 2: creditori privilegiati non ipotecari, con previsione di pagamento del 100% entro massimo tre anni dall'omologa (chiamati al voto in ragione delle tempistiche di pagamento):
  - classe 3: Creditori chirografari, con previsione di pagamento del 100% entro tre anni dall'omologa (chiamati al voto a norma di legge);
- che, secondo quanto riportato dalla tabella contenuta nella relazione predetta, la maggioranza di cui all'art. 177, comma 1, primo periodo l.f. (*"creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto"*) non è stata raggiunta;

<b>TOTALE VOTI PERVENUTI (TUTTI FAVOREVOLI)</b>	<b>1.605.094,61 €</b>
<b>AMMONTARE COMPLESSIVO DEI CREDITI AMMESSI AL VOTO</b>	<b>13.240.807,27 €</b>
<b>PERCENTUALE TOTALE SU CREDITI AMMESSI AL VOTO</b>	<b>12,12%</b>

- che la maggioranza di cui all'art. 177, comma 1, secondo periodo l.f. (*"Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero delle classi"*) non è stata raggiunta (tale maggioranza è stata infatti raggiunta soltanto nella classe 3, mentre, per quanto concerne la classe 1, la percentuale dei voti favorevoli risulta pari allo 0,54% e, per quanto concerne la classe 2, la percentuale dei voti favorevoli risulta pari al 25,41%);
- che, per quanto concerne la previsione di cui all'art. 180 L.F., come modificato dalla legge 159/2020, di conversione del D.L. 125/2020, pubblicata in G.U. n. 300 del 3 dicembre 2020 e come nuovamente modificato dall'art. 20, comma 1, lett. a), D.L. 24 agosto 2021, n. 118 (*"Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria"*), alla luce delle precisazioni fornite dal Commissario Giudiziale nella integrazione alla relazione in merito all'esito delle votazioni, i presupposti previsti dalla norma predetta per l'omologazione del concordato in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria, devono ritenersi nel caso di specie non integrati (*"Si specifica innanzitutto che, in merito all'importo complessivo iscritto nell'elenco dei creditori come credito "Agenzia delle Entrate-Riscossione" (importi iscritti a*

ruolo), è pervenuto soltanto il voto dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Macerata per il credito di competenza erariale. La percentuale di voti favorevoli relativi alla Classe 2 è quindi pari al 25,41% e non ha pertanto raggiunto la maggioranza. L'ammontare complessivo del credito erariale e del credito degli enti previdenziali ed assistenziali è pari ad Euro 828.169,85, di cui Euro 629.027,52 di credito erariale ed Euro 199.142,33 di natura previdenziale ed assistenziale. L'incidenza dell'ammontare complessivo del credito erariale e del credito degli enti previdenziali ed assistenziali è pari a circa il 30% dell'importo totale dei crediti ricompresi nella Classe 2. Vale a dire che, secondo quanto previsto dall'art. 180 comma 4 secondo periodo l.f., se anche gli enti previdenziali avessero espresso voto favorevole, la percentuale di voti favorevoli relativi alla Classe 2 non avrebbe comunque raggiunto la maggioranza. In tal caso, quindi, l'adesione al concordato preventivo dell'Amministrazione Finanziaria e degli Enti Previdenziali ed Assistenziali non è da considerarsi determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza di cui all'articolo 177 comma 1 secondo periodo l.f. Analizzando invece l'ammontare complessivo di tutti i crediti ammessi al voto (di cui alla maggioranza dell'art. 177 comma 1 primo periodo l.f.), l'incidenza dell'ammontare complessivo del credito erariale e del credito degli enti previdenziali ed assistenziali è pari a circa il 6% dell'importo complessivo di tutti i crediti ammessi al voto. Vale a dire che l'adesione dell'Amministrazione Finanziaria e degli Istituti Previdenziali ed Assistenziali non è determinante neanche per il raggiungimento della maggioranza di cui all'art. 177 comma 1 primo capoverso l.f." (relazione del Commissario Giudiziale depositata in data 26/07/2021);

- con decreto del 27/07/2021, il Tribunale, udita la relazione del giudice delegato in ordine al mancato raggiungimento delle maggioranze richieste dall'art. 177, co. 1, l.f., fissava in data 15/09/2021, l'udienza per la comparizione della società ricorrente avanti al Tribunale riunito in camera di consiglio;
- all'udienza del 15/09/2021 il difensore della società ricorrente ha chiesto disporsi l'acquisizione dei contratti di cessione del credito conclusi tra Intesa San Paolo e la propria cartolarizzante e tra Ubi Banca Spa e la propria cartolarizzante, al fine di verificare il prezzo di cessione, deducendo la possibilità, in caso di soddisfacimento del cessionario per un importo pari al prezzo corrisposto per l'acquisto del credito, di garantire il soddisfacimento di tutti gli altri creditori;

ritenuto che la richiesta avanzata dal difensore della società ricorrente all'udienza del 15/09/2021 non possa essere accolta;

rilevato, infatti, preliminarmente, che la stessa, in quanto finalizzata ad una eventuale modifica della proposta di concordato, debba considerarsi tardivamente proposta, avuto riguardo alla previsione di cui all'art. 172, secondo comma L.F., ai sensi del quale "*Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a quindici giorni prima dell'adunanza dei creditori*";

rilevato, ad ogni modo, che l'ipotesi sottesa alla prospettazione difensiva predetta non possa ritenersi compatibile con i principi civilistici in materia di cessione dei crediti, dovendosi rilevare come a seguito della cessione del credito il debitore ceduto divenga obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario, indipendentemente dal prezzo corrisposto dal cessionario per l'acquisto del credito, rimanendo il debitore estraneo al rapporto di cessione;

rilevato che, stante, il mancato raggiungimento delle maggioranze richieste dall'art. 177, comma 1, L.F., come sopra precisato, la proposta di concordato debba essere dichiarata inammissibile e ritenuto doversi provvedere sulla pendente istanza di fallimento con separato provvedimento,

P.Q.M.

visti gli artt. 179 e 162 l.f.,

DICHIARA INAMMISSIBILE


la proposta di concordato preventivo, corredata dal piano e dalla documentazione prescritta dall'art. 161, co. 2 e 3, l.f., depositata in data 14/01/2020 dalla Cimini Group Srl, con sede legale in Porto Potenza, loc. Porto, Via G. Puccini n. 52 (P.I. 01830560437), in persona del legale rappresentante *pro tempore* Cimini Michela e provvede con separata sentenza, depositata contestualmente al presente decreto, in ordine all'istanza con la quale è stata chiesta la dichiarazione di fallimento della società proponente.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Macerata, nella camera di consiglio del 21/09/2021

Il Giudice relatore

(dott. Jonata Tellarini)



Il Presidente

(dott. Luigi Reale)



TRIBUNALE DI MACERATA  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi, il 22/09/2021

Il Funzionario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Sarganta Cifare!!!

